



COMUNE DI PIASCO

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12026 – Piazza Martiri della Liberazione,1 – Telefono 0175.79124

piasco@cert.ruparpiemonte.it

Partita I.V.A. 00459340048 – Codice Fiscale 85000470048

ORDINANZA N. 56 DEL 20/08/2024

OGGETTO:

Disciplina della circolazione stradale temporanea per competizione ciclistica.

LA SINDACA

Vista la domanda presentata in data **29/07/2024**, prot n. **5032** dal Sig. SALVATICO Bruno, in qualità di Presidente del Velo Club Esperia Piasco per la manifestazione del 25/08/2024 denominata “44° Gran Premio V. C. Espiria Piasco”;

Visto l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Visto il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio del Comune di PIASCO e precisamente : via Dante, via E. Wild e Via Umberto I;

Ritenuto di dover disporre la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

Considerato altresì che è necessario vietare la sosta nel tratto interessato dalla Corsa ciclistica;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13, 1° comma della L.241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visti gli art 5 comma 3 , 6 , 7 , 37 , 158 e 159 del nuovo “ Codice della Strada “ emanato con D. Legislativo 30 aprile 1992 , n° 285, e successive modifiche e integrazioni ;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo “ Codice della Strada “, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 , n° 495 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA

dalle ore **13.30 alle ore 18,00** del giorno di **domenica 25 AGOSTO 2024** venga istituito il Divieto di circolazione e di sosta con Rimozione Forzata lungo il percorso della gara e precisamente: Via E. Wild, via Dante e Via Umberto I (come indicato da apposita segnaletica);

Con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli di avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'occupazione;
2. la chiusura al transito veicolare e la relativa indicazione del divieto di sosta con rimozione forzata dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali (fig. II 46 art. 116 e fig. II 74 art. 120 con pannello integrativo modello II 6/m art. 83 del D.p.R. 16/12/1992 n.495) ;
3. installare e mantenere efficiente per tutto il periodo della manifestazione la segnaletica prescritta dal Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo, approvato con D.M. 10/07/2002, nel rispetto di quanto previsto dal C.d.S. e dal relativo Regolamento di esecuzione vigente;
4. Installare la segnaletica necessaria per la deviazione temporanea del traffico;
5. allestimento e coordinamento di adeguato servizio d'ordine in modo da garantire la transitabilità e la sicurezza stradale, alle persone, ai mezzi di soccorso per gli interventi di emergenza ed a quelli autorizzati lungo le strade indicate in oggetto, prestando particolare cura ed attenzione alla sorveglianza ed alla segnalazione di qualsivoglia pericolo al fine di scongiurare possibili incidenti;
6. la pubblicità dei sopradescritti provvedimenti, il collocamento dei prescritti segnali stradali, il presidio costante da parte di personale addetto su tutto il percorso di gara, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente , **sarà a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione “Velo Club Esperia Piasco”.**
7. durante la gara ciclistica tutto il percorso interessato dalla corsa dovrà essere presidiato da personale **dell'organizzazione della manifestazione “Velo Club Esperia Piasco “** munito di apposito equipaggiamento onde evitare qualsivoglia incidente;

DISPONE

Che durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

E' fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi:

- nel percorso interessato dal transito dei concorrenti
- sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione; è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

SI AVVERTE

che:

gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione; l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio secondo quanto prescritto nel provvedimento con cui è stato autorizzato lo svolgimento della competizione ciclistica e dalla presente Ordinanza.

La presente ordinanza non esime da tutti gli obblighi e adempimenti inerenti ai collaudi e a quanto altro disposto dalla normativa in vigore.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 collocata a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione, subordinandone l'efficacia all'invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L. 445/00 da effettuarsi a mezzo e-mail o fax, prima della decorrenza del presente atto, all'Ufficio di Polizia Locale di Verzuolo.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

SI COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento d'attuazione del nuovo Codice della Strada);

ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di PIEMONTE entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Per l'esecutività si comunicano:

- mediante consegna al Richiedente per gli adempimenti di competenza;
- mediante pubblicazione all'albo pretorio (per la durata di 15 giorni) e l'apposizione della prescritta segnaletica;

DISPONE

L'invio della presente copia a : Ufficio Tecnico, Comando Stazione CC Costigliole Saluzzo.

Firmato Digitalmente
Il Responsabile del Servizio

Dalmasso Stefania